ABSTRACT

La trasversalità del tema della responsabilità da reato ambientale delle persone giuridiche interroga inevitabilmente i diversi saperi dell'assetto ordinamentale, a livello nazionale e internazionale. Il presente lavoro, dopo aver percorso brevemente il processo evolutivo che ha condotto, anche a livello giurisprudenziale, ad un progressivo riconoscimento del bene "ambiente" come "diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività"[1], analizza la normativa nazionale e sovranazionale posta a tutela dell'ambiente, allo scopo di approfondire il tema della responsabilità degli enti in materia di reati ambientali e valutare, quindi, il possibile impatto della normativa sovranazionale su quella nazionale in termini di rafforzamento della protezione dell'ambiente.

L'interesse verso il profilo della responsabilità da reato ambientale degli enti nasce dalla consapevolezza che il crimine ambientale è frequentemente commesso dalle imprese che sono i soggetti maggiormente inquinanti e che, nonostante la correlazione tra criminalità ambientale e criminalità d'impresa, talvolta, riescono a sfuggire alla normativa penale, storicamente rivolta agli individui.

Al fine di delineare un quadro completo delle problematiche sottese al tema oggetto di indagine si è reso pertanto inizialmente necessario procedere allo studio dei principali risvolti normativi determinati dall'attuazione, tra le altre, della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente[2] e della direttiva 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi[3], rispetto all'assetto normativo preesistente, evidenziandosene i punti di forza ma anche le criticità.

Tra i risultati più significativi si annovera la responsabilità degli enti per gli illeciti ambientali introdotta dal d. lgs. n. 121/2011, di recepimento della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, che introduceva alcuni illeciti di settore nel catalogo dei reati- presupposto dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 8 maggio 2001, n. 231 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*".

A questo proposito, però, non si è mancato di rilevare come, nonostante gli sforzi del legislatore di adeguare la normativa nazionale agli standard di tutela fissati dall'Unione Europea, sempre più sensibile alle problematiche relative agli impatti negativi delle attività produttive inquinanti

---

1 Cass., Sez. Un., 06.10.1979, n.5172.

2 G.U.C.E. del 6 dicembre 2008, entrata in vigore il 26 dicembre 2008.

3 G.U.C.E. del 21 ottobre 2009, entrata in vigore il 27 ottobre 2009.

sull’ambiente, permanessero ancora molti vuoti di tutela a cui talvolta la giurisprudenza ha cercato di porre rimedio, sia pure con esiti non sempre positivi.

Da qui la genesi della L. n. 68/2015 che nell’ambito di una riorganizzazione dell’intero impianto previsto in materia di tutela dell’ambiente, ha altresì inciso sulla responsabilità degli enti, estendendo il catalogo dei reati presupposto.

Dopo aver delineato il panorama normativo, dottrinale e giurisprudenziale in cui si inserisce la disciplina della responsabilità degli enti in materia ambientale e preso atto delle difficoltà e dei limiti che l'attuale disciplina presenta, nel corso del terzo capitolo ci si porrà l'interrogativo in merito alla possibilità di configurare, nel diritto internazionale, un generale dovere di non inquinare sotto forma di un diritto umano ad un ambiente sano, in grado di conferire una maggiore efficacia alla salvaguardia dell’ambiente.

A tale scopo, si procederà allo studio dei principali trattati regionali previsti in materia di diritti umani e, principalmente, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; in particolare, analizzando in chiave critica la giurisprudenza della Corte europea in tema di attività inquinanti, si vaglierà la possibilità di un impatto positivo nell’ordinamento nazionale delle valutazioni cui perviene la Corte, nei termini di un rafforzamento della protezione dell’ambiente nel complessivo bilanciamento con gli interessi economici e imprenditoriali.